

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1108

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANGELINO PAOLO, ALBERTINI, ALBARELLO, PAOLICCHI, SCHIAVETTI,  
PINNA, AICARDI, MERLIN ANGELINA, ZURLINI, ARMAROLI, PASSONI,  
SCARONGELLA, AVOLIO, BETTOLI, LANDI

*Presentata il 24 aprile 1959*

### Ammissione degli esattori e collettori delle imposte dirette alla funzione di rappresentanza e assistenza in materia tributaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 16 giugno 1939, n. 942, agli articoli 6 e 8 ha fissato i requisiti per l'esercizio della funzione di esattore e collettore delle imposte dirette subordinandone la iscrizione negli albi nazionali al conseguimento dell'idoneità a tale funzione.

In sostanza, per la iscrizione agli albi nazionali gli aspiranti forniti di un diploma di scuola media superiore devono superare una prova di esame che è particolarmente impegnativa vertendo su varie materie attinenti la legislazione tributaria.

E tuttavia pur essendo gli esattori e collettori iscritti negli albi nazionali di categoria l'esercizio della loro funzione trova talune limitazioni.

Infatti la funzione di esattore e collettore delle imposte dirette è incompatibile con quello di commercialista, ragioniere o perito commerciale: i decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, nn. 1067 e 1068, dichiarando tale incompatibilità fanno divieto infatti agli esattori e collettori in carica di essere iscritti negli albi professionali dei dottori e periti commercialisti.

Sicché mentre l'articolo 33 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, relativo

alla riforma dell'ordinamento tributario, riconosce ai contribuenti la facoltà di essere rappresentati nella trattazione di questioni di carattere tributario dai professionisti iscritti agli albi professionali, gli esattori e collettori restano esclusi da tale funzione.

Occorre inoltre tener presente che per il successivo articolo 34 del regio decreto-legge n. 1639 la trattazione delle questioni di carattere tributario può essere esercitata anche da coloro i quali pur non essendo iscritti agli albi professionali abbiano appartenuto ai ruoli *A* e *B* dell'Amministrazione finanziaria e siano stati collocati a riposo.

Pertanto solo gli esattori e i collettori sono esclusi dall'esercizio di tale funzione benché siano anch'essi iscritti in albi professionali.

Sembra a noi che mentre tale esclusione trova giustificazione nei confronti degli esattori in attività di servizio, essa è viceversa ingiustificata nei confronti di quanti tale attività non esercitano più.

Con la presente proposta di legge intendiamo quindi, in analogia a quanto previsto per i dipendenti delle Amministrazioni finanziarie, modificare le disposizioni vigenti riconoscendo agli esattori e collettori delle im-

poste dirette — non più in attività di servizio — la possibilità di svolgere la funzione di rappresentanza ed assistenza dei contribuenti presso gli Uffici finanziari.

Proponiamo in sostanza di modificare l'articolo 34 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, includendo fra le categorie che possono essere autorizzate, a insinda-

cabile giudizio della Amministrazione finanziaria, a svolgere la funzione di rappresentanza ed assistenza dei contribuenti anche quella degli esattori e collettori e assoggettando nel contempo detta categoria alle stesse condizioni previste dall'articolo 34, nel testo attualmente in vigore, per gli ex dipendenti delle Amministrazioni finanziarie.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 34 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« È facoltà insindacabile dell'Amministrazione finanziaria ammettere alle funzioni dell'assistenza e della rappresentanza in materia tributaria:

1°) coloro che, pur non essendo iscritti negli albi professionali, abbiano appartenuto all'Amministrazione stessa nei ruoli dei gruppi A e B, e che siano stati collocati a riposo con non meno di venti anni di servizio;

2°) coloro che, iscritti negli albi nazionali degli esattori e collettori, non siano in attività di servizio.

L'Amministrazione può del pari, con provvedimento insindacabile, revocare l'autorizzazione ».